



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912 | Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - poliziale@comune.onifai.nu.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat. 4-3-4-
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 19 Agosto 2013

Ordinanza n. 5/013
Del 19.08.2013

ORDINANZA DI SEQUESTRO CAUTELATIVO ALLEVAMENTO INFETTO **FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (*Blue Tongue*)**

Al Signor **Succu Francesco**
Via Largo San Giorgio
08020 **ONIFAI**

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato Igiene e Sanità
Via Roma 221
09100 **CAGLIARI**

ALL'AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio Veterinario
08100 **NUORO**

ALL'AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio Veterinario – Distretto di
08029 **SINISCOLA**

ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio Veterinario – Distretto di
08028 **OROSEI**

Alle Aziende UU.SS.LL.
N. 1 **SASSARI** – N. 2 **OLBIA** – N. 3 **NUORO** – N. 4 **LANUSEI**
N. 5 **ORISTANO** – N. 6 **SANLURI** – N. 7 **CARBONIA** – N. 8 **CAGLIARI**
LL.SS.

Ai Signori Sindaci dei Comuni limitrofi:
DORGALI -OROSEI – **SINISCOLA** – **GALTELLI'** – **IRGOLI - LOCULI**
LL.SS.

All'Ufficio Territoriale del Governo
Via Deffenu
08100 **NUORO**

AL COMANDO STAZIONE
Carabinieri
08020 **IRGOLI**

AL COMANDO STAZIONE
Forestale e di V.A.
08028 **OROSEI**

All'Ufficio
Polizia Municipale
SEDE

All'Ufficio di Polizia Locale
Unione dei Comuni "Valle del Cedrino"
OROSEI

Allegata alla presente s'invia copia dell'Ordinanza n. 5/13 del 19.08.2013 relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

Con osservanza,

IL SINDACO
(Daniela Satgia)



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912 | Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - poliziale@comune.onifai.nu.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat. 4-3-4-
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 19 Agosto 2013

Ordinanza n. 5/013 Del 19.08.2013	<u>ORDINANZA DI SEQUESTRO CAUTELATIVO ALLEVAMENTO INFETTO</u> <u>FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (<i>Blue Tongue</i>)</u>
--	---

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro Distretto di Orosei in data 9.08.2013 Prot. n. 995/13 pervenuta a questo Ufficio in data 14/08/2013 e registrata al n. 2961 con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località "Enas - Iscoparju" agro del Comune di Onifai con codice aziendale **IT059NU008** di proprietà del Signor **Succu Francesco** è stato rilevato un sospetto di Febbre Catarrale degli Ovini (*Blue Tongue*) in capi ovini.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8/02/1954

VISTA la Legge 2 Giugno 1988, n.218 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112.

VISTO il D.Lgs. 22 Maggio 1999, n. 196.

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009.

VISTA la Decisione 003/218/CE del 27Marzo 2003.

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003, n. 225.

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia.

Si impartiscono al Signor **Succu Francesco** le seguenti disposizioni sanitarie:

- a. Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto.
- b. Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL.
- c. Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali.
- d. Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale.

- e. Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura.
- f. Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria.
- g. Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti.
- h. Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario.
- i. Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia.
- j. Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani.
- k. La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti.
- l. Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.
- m. le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27.
- n. Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

IL SINDACO
(Daniela Satgia)

=====

COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto dichiara di avere notificato in data odierna copia del presente atto al Sig _____

Mediante consegna a mani di _____

In qualità di _____

Onifai, il _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'istruttore di vigilanza
Giovanni Francesco Loche